



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

dott. Francesco TIRELLI

*Presidente effettivo*

dott. Carlo DE CHIARA

*Presidente supplente*

dott. Lina RUBINO

*Componente*

dott. Gastone ANDREAZZA

*Componente*

dott. Andrea GENTILI

*Componente*

dott. Stefano APRILE

*Componente - relatore*

### DECISIONE

In data 19 aprile 2021 Gabriele PAZIENZA e Nino LUCIANI, nella dichiarata qualità di presidente nazionale e segretario politico nazionale del partito Democrazia Cristiana, hanno inviato una istanza tramite posta elettronica certificata a chiusura della quale hanno così concluso, con riferimento ad un preteso “verbale” nn. 2 e 3/OPP 2019, depositato in Segreteria il 14/4/2019: “Si fa domanda che codesto UFFICIO ELETTORALE prenda atto delle prove giuridiche che la DC scrivente è continua con quella del 1992-94 e riconosca che essa ha diritto al contrassegno dello scudo crociato. Si voglia anche prendere atto che la sospensione della attività fu dovuta ad una errata considerazione di una delibera del proprio Consiglio Nazionale, dichiarata nulla dalla Cassazione”.

A prescindere da ogni considerazione circa la ritualità di tale invio, la prova della legittimazione dei richiedenti e la instaurazione del contraddittorio con eventuali controinteressati, pare innanzitutto da precisare che il preteso “verbale” dovrebbe, in realtà, identificarsi con la decisione assunta sulle opposizioni proposte da Nicola TROISI e Maurizio BENEDETTINI contro il provvedimento in data 9/4/2019, con cui il Ministero dell’Interno aveva



invitato il secondo a sostituire il contrassegno presentato per distinguere le liste del partito Democrazia Cristiana in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Ad avviso del Ministero, infatti, il predetto contrassegno conteneva uno scudo crociato bianco su rosso con scritta bianca LIBERTAS, che risultava confondibile con elementi caratteristici del simbolo tradizionalmente usato da un altro partito presente in Parlamento.

Il TROISI ed il BENEDETTINI hanno impugnato l'invito, ma questo Ufficio Elettorale ha rigettato le due opposizioni, osservando al riguardo che in base alla normativa di settore, risultava del tutto irrilevante l'asserita illegittimità dell'uso del simbolo ad opera dell'altro partito e che il gruppo politico rappresentato dagli esponenti non poteva accreditarsi come il legittimo continuatore della "storica" Democrazia Cristiana, in quanto quest'ultima aveva cessato ogni attività fin dal 1993, anno a partire del quale non aveva più avuto alcun rappresentante in Parlamento.

Tanto puntualizzato, rimane da rilevare che secondo quanto stabilito dalla legge elettorale, questo Ufficio Elettorale Nazionale può e deve pronunciarsi sui contrassegni soltanto nelle ipotesi riconducibili all'art. 11 della legge 24/1/1979, n. 18 e, cioè, nei casi di opposizioni avverso provvedimenti adottati dal Ministero dell'Interno in ordine a contrassegni di lista depositati in vista della partecipazione ad una tornata elettorale in corso, Il PAZIENZA e il LUCIANI non hanno, invece, impugnato alcun provvedimento impeditivo della possibilità, per il partito politico in nome del quale asseriscono di agire, di contraddistinguersi con un certo simbolo in una elezione in atto.

Non c'è, d'altronde, stata convocazione di comizi, sicché non avrebbe potuto nemmeno esservi deposito di contrassegni o adozione di nuovi inviti a sostituirli.

L'invito rivolto dal Ministero dell'interno al BENEDETTINI in data 9 aprile 2019 si inserisce in una vicenda ormai definitivamente conclusa con il provvedimento dianzi citato e non può essere richiamato per affermare su di esso una perdurante competenza che la legge non prevede, ovvero a introdurre una sorta di riesame del provvedimento divenuto definitivo.

Del resto, la legge elettorale non prevede la possibilità di agire in prevenzione, ovverosia in vista di una futura elezione.

L'istanza di cui si discute risulta, pertanto, inammissibile, perché presentata in difetto dei presupposti di legge, al fine di ottenere il riesame di



un provvedimento definitivo ovvero un accertamento che al di fuori di essi questo Ufficio non può assolutamente compiere.

P.Q.M.

dichiara l'istanza inammissibile.

Roma, 29 APR 2021

I Componenti:

*Luigi Rossi*  
*Schiavoni*  
*... ..*  
*...*



Il Presidente

*Carlo De Chirco*

Depositato in Segreteria

oggi 29 APR 2021

*Pierluigi ...*